



La responsabilità civile connessa alla cura dei bambini

Arcidiocesi di Milano

I venerdì dell'Avvocatura 2015/2016

**La responsabilità civile
connessa
alla cura dei bambini**

**Dott.ssa Cassano Cicuto
Giudice del Tribunale di Milano**

20 maggio 2016
Curia Arcivescovile
Piazza Fontana, 2 - Milano

PREMESSA

La domanda di iscrizione
(sottoscritta da ente gestore e dal/i genitore/i)
crea un vincolo giuridico :

- di natura contrattuale tra la famiglia (i genitori che sottoscrivono l'iscrizione) dell'alunno e l'ente gestore,
- il cui contenuto comprende, tra l'altro, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo «durante la fruizione della prestazione scolastica, in ogni sua espressione».



IL FATTORE “TEMPO”

Il «tempo scolastico» è quello in cui il bambino è affidato all'ente gestore.

Tempo scolastico non è solo quello relativo alle attività didattiche, ma anche quello:

- delle attività di pre e post scuola,
- trascorso, per es., in gita (anche all'esterno della sede scolastica vige lo stesso obbligo di vigilanza che è prescritto durante i momenti di attività didattica).

IL CASO:

Cassazione 1769/2012: l'ente gestore e il docente sono responsabili per i danni subiti dall'allieva che, durante la gita scolastica, scavalchi un parapetto e cada dalla terrazza (scarsamente illuminata) di un albergo.

IL FATTORE “TEMPO”



Per tempo scolastico si intende anche:

- Il tempo tra le diverse attività proposte ai bambini
- il tempo del pranzo (comunque gestito)
- il tempo «fuori aula»
- il tempo dell'uscita (fin quando il bambino non è «ripreso» dalla famiglia)

IL CASO:

«è preciso onere dell'istituto adottare tutte le misure opportune al fine di evitare la scopertura delle classi, durante l'orario di lezione e anche a cavallo tra una lezione e l'altra, non trattandosi di eventi eccezionali, ma, anzi, prevedibili»

IL FATTORE “SPAZIO”

L'obbligo di vigilanza non è limitato all'edificio; comprende, infatti, anche le aree aperte



IL CASO:

«Cassazione 3680/2011: scuola responsabile per i danni derivati ad una studentessa azzannata da un cane lasciato incustodito e senza museruola nel cortile antistante l'edificio scolastico, mentre si accingeva ad uscire al termine delle lezioni»

IL FATTORE “SPAZIO”

Comprende anche il caso in cui i locali non siano di proprietà della scuola (es: palestre comunali), e la scuola non dimostri che il danno è avvenuto per un mancato assolvimento da parte del proprietario di un obbligo su di lui incombente.



IL CASO:

Cassazione 3695/2016: cassa con rinvio una sentenza di Corte d'Appello in cui la scuola era stata mandata esente da responsabilità in un caso di caduta accidentale di una alunna sul suolo bagnato dello spogliatoio della palestra comunale usata per la lezione di educazione fisica; *«La scuola è stata ritenuta quindi responsabile perché era stata accertata la mancata pulizia del locale tra un'ora di lezione e l'altra comprende, infatti, anche le aree aperte»*.

LA PREVENZIONE

L'ente gestore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, al fine di prevenire ed impedire che il bambino procuri danno a se stesso o a terzi.



IL CASO:

Cassazione 22752/2013: Bambina lasciata dallo scuolabus davanti a scuola, varca i cancelli del cortile e appena dopo cade dal muretto delimitante un'area sotterranea ove si trova il locale caldaia, riportando la frattura della tibia. La Cassazione individua come necessaria *«l'organizzazione di mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso»*.

In sintesi: la scuola è responsabile perché il locale seminterrato non era protetto da idonee recinzioni, ed è facilmente ipotizzabile che *«i minori, se lasciati soli, possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi»*

È importante la ricostruzione della dinamica dell'incidente

QUAL'È IL GRADO DI DILIGENZA RICHIESTO?

«L'istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto», tenendo conto dell'età degli allievi e della loro maturazione

e

l'istituto «deve adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi»

SU CHI INCOMBE L'OBBLIGO DI VIGILANZA?

Nel caso in cui si verifichi un danno dipendente da carenze organizzative:


- La scuola può rispondere di responsabilità ex art. 2043 c.c.: «Risarcimento per fatto illecito», secondo cui *«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»;*

Nel caso in cui non abbia sufficientemente custodito cose e attrezzature che possano procurare danno:

- può rispondere ex art. 2051 c.c. secondo cui *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.*

SU CHI INCOMBE L'OBBLIGO DI VIGILANZA?

- sul corpo docente
- sul personale ausiliario (quando i minori siano specificamente affidati)



SU CHI INCOMBE L'OBBLIGO DI VIGILANZA?

E il coordinatore didattico?

Ha solo doveri organizzativi con riferimento alle attività pedagogiche, oppure ha una responsabilità analoga a quella del dirigente scolastico di una scuola pubblica?

Cassazione Penale: ha confermato che anche il coordinatore è da considerarsi pubblico ufficiale in relazione al reato di omissione di atti d'ufficio in caso di mancata segnalazione alla Procura di ipotesi di reato a danno di minore, per cui è ragionevole presumere che, se il danno dipenda da una carenza organizzativa, sia chiamato a risponderne anche il coordinatore.

SU CHI INCOMBE L'OBBLIGO DI VIGILANZA?

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PARROCCHIALE

(testo presentato ne "I Venerdì dell'Avvocatura")

Art. 15 Le funzioni del Coordinatore:

Il Coordinatore provvede a

- *garantire il corretto svolgimento delle attività e delle iniziative (didattiche e non) che costituiscono l'attività educativa-didattica,*
- *coordinando l'azione del personale cui competono azioni di tipo educativo e/o didattico (omissis).*

SU CHI INCOMBE L'OBBLIGO DI VIGILANZA?

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PARROCCHIALE

(testo presentato ne "I Venerdì dell'Avvocatura")

Art. 15 Le funzioni del Coordinatore:

«Il Coordinatore cura la redazione e la conservazione dei documenti previsti dalla normativa civile in ordine all'attività scolastica; cura che gli insegnanti compilino i registri (ndr: NON A MATITA!); (...omissis...) segnala tempestivamente al segretario e al parroco i fatti di cui possono essere chiamati a rispondere in sede civile e/o penale la Parrocchia e/o il Parroco; (...omissis...) fatti salvi espliciti incarichi e/o mandati ricevuti dal Parroco, il Coordinatore non può porre azioni che implicino la rappresentanza giuridica della Parrocchia».

SU CHI INCOMBE L'OBBLIGO DI VIGILANZA?

Si può dedurre che il Coordinatore potrebbe incorrere in responsabilità:

- per aver male organizzato gli spostamenti del personale di classe in classe, o i turni dei docenti
- per l'eventuale mancata segnalazione al Parroco dei fatti per i quali lo stesso possa essere chiamato a rispondere

Il Coordinatore non ha una responsabilità diretta per la mancata vigilanza degli alunni: tale obbligo incombe infatti sui docenti e sul personale ATA a cui gli alunni siano affidati in alcuni momenti della giornata (ad esempio in mensa).

COSA SUCCEDE QUANDO UN BAMBINO CAUSA UN DANNO AD UN ALTRO BAMBINO O A SÉ STESSO?

Si tratta di responsabilità di tipo contrattuale:

Art. 1218 c.c. «*il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*»

- i genitori del bambino danneggiato devono solo provare che il danno si è verificato quando era affidato all'istituto scolastico;
- l'ente gestore ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola, né al suo personale.

COSA SUCCEDE QUANDO UN BAMBINO CAUSA UN DANNO AD UN ALTRO BAMBINO O A SÉ STESSO?

IL CASO

Cassazione n. 24997/2008: Occorre dimostrare di aver adeguatamente vigilato sul minore, di aver adottato tutte le misure idonee sotto il profilo organizzativo per evitare il sorgere di situazioni di pericolo, ma che, nonostante ciò, il danno si sia comunque verificato *«per una causa non prevedibile né superabile con la diligenza normale adeguata alle circostanze concrete»*



COSA SUCCEDE QUANDO UN BAMBINO CAUSA UN DANNO AD UN ALTRO BAMBINO O A SÉ STESSO?

Sussiste la responsabilità dell'istituto scolastico con il quale l'insegnante intrattiene il rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile per il fatto illecito causato da un suo dipendente per l'applicazione dell' art. 2049 c.c.:

«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»

SE UN BAMBINO CAUSA DANNI A TERZI O A COSE: CHI NE RISPONDE?

Responsabilità di tipo extracontrattuale degli insegnanti:

art. 2048, co. 2, c.c., secondo cui *«i precettori e tutti coloro che insegnano un'arte o un mestiere rispondono del danno causato dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza»*

Per liberarsi da tale responsabilità il maestro deve provare che gli è stato impossibile impedire il compimento dell'atto illecito poiché la sua repentinità e imprevedibilità non hanno consentito un tempestivo ed efficace intervento.

La responsabilità civile connessa alla cura dei bambini



... E COSA DICE IL TRIBUNALE DI MILANO?